



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
*Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **89/2024 RG Lav.** promossa da:

- 1) **PEDON ELENA** (C.F. PDNLNE96C44A703A),
- 2) **POGGIARELLA EVA** (C.F. PGGVEA92M65L840T),
- 3) **POLO ANDREA** (C.F. PLONDR64E13L840D),
- 4) **POSSIA ANNA** (C.F. PSSNNA84C69L840A),
- 5) **RONCONI MARTA** (C.F. RNCMRT92B45L551E),
- 6) **POZZATO ELENA** (C.F. PZZLNE81T71H829U),
- 7) **SANTAGOSTINO CARLA** (C.F. SNTCRL75S49C743T),
- 8) **SARTORELLO ANGELA** (C.F. SRTNGL84H52L840L),
- 9) **SBRIZZA GIULIA** (C.F. SBRGLI92S58L551X),
- 10) **SCIBETTA MASSIMO** (C.F. SCBMSM79E08I356J),
- 11) **SLAVIERO ELISA** (C.F. SLVLSE95S49A459C),
- 12) **SOLDA' MICAELA**, (C.F. SLDMCL76R71E682Y),
- 13) **TOSI ELISABETTA** (C.F. TSOLBT71A51H783G),
- 14) **TOMASINI MARINA** (C.F. TMSMRN60L62L840G),
- 15) **VETTORAZZO CHIARA** (C.F. VTTCHR84L70A703I),



16) ZANINI LUCA (C.F. ZNNLCU66E11L840C), con l'avv. Gallinaro,

ricorrenti

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, con le dott.sse Fucci e Morbioli,

resistente



Premesso che:

- le parti ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del Ministero convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domandano l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento in proprio favore della predetta somma per ciascuno degli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo, come meglio precisati all'odierna udienza del 17/10/2024, quale contributo alla propria formazione professionale;
- il Ministero convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, ha eccepito:
 - 1) l'intervenuta prescrizione:
 - a) degli aa.ss. 2016/2017 e 2018/2019 rispetto alla ricorrente Sartorello Angela;
 - b) dell'a.s. 2017/2018 rispetto al ricorrente Scibetta Massimo;
 - c) dell'a.s. 2016/2017 rispetto ai ricorrenti Tosi Elisabetta e Zanini Luca;
 - d) degli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 rispetto alla ricorrente Tomasini Marina.
 - 2) la non debenza del beneficio in esame, in quanto già erogato:
 - a) per l'a.s. 2020/2021 con riferimento alla ricorrente Tomasini al momento dell'ingresso in ruolo;
 - b) per l'a.s. 2023/2024 rispetto alla posizione dei ricorrenti Polo, Ronconi, Sartorello, Sbrizza, Slaviero e Tosi, in forza dell'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103 del 10.08.2023.

I ricorrenti, nel corso dell'udienza odierna, hanno precisato che la somma complessivamente richiesta per ciascuna posizione non comprende le annualità in questione (2023/2024 e 2020/2021), pertanto su tale questione non è necessaria alcuna decisione stante l'assenza di domanda;
 - 3) la non debenza del beneficio per assenza del requisito dell'annualità dell'incarico con riferimento agli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024 in relazione alla Sig.ra Pedon e all'a.s. 2021/2022 per la Sig.ra Poggiarella;

rilevato che:

- va innanzitutto accolta l'eccezione di prescrizione nei termini e rispetto a ciascuna delle posizioni indicate nella memoria di costituzione del Ministero, ad esclusione dell'a.s. 2018/2019 in relazione alla ricorrente Sartorello, per la quale risulta valida ed efficace la diffida versata in atti, pur se priva dell'indicazione dell'annualità di riferimento. La Corte di



Cassazione, con la recente sentenza n. 29961/2023, ha, infatti, chiarito quanto al *dies a quo* che: “L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovvero sia, per i casi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Pertanto, per i ricorrenti Sartorello, Tosi e Zanini, il diritto azionato risulta prescritto rispetto all’a.s. 2016/2017, dal momento che il primo atto interruttivo è riconducibile alle notifiche delle diffide ad adempiere avvenute rispettivamente il 29.04.2022, il 14.07.2022 e il 29.06.2022. Ugualmente deve ritenersi prescritto il preteso diritto del ricorrente Scibetta Massimo per l’a.s. 2017/2018, avendo quest’ultimo interrotto la decorrenza della prescrizione, mediante diffida ad adempiere, soltanto in data 24.03.2023. Infine, risulta prescritto il diritto azionato dalla ricorrente Tomasini Marina in relazione agli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, essendo stata la prescrizione interrotta soltanto con la diffida del 17.01.2023;

- con riferimento alle restanti domande delle parti ricorrenti, si rileva quanto segue:
- l’art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:



- a) è espressamente finalizzata a *“sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”*;
- b) non ha natura retributiva (*“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”*);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all’identificazione del *“lavoratore comparabile”* di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
 - *la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);*
 - *la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);*
 - *le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);*
 - la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall’orario di lavoro osservato (*part time* o *full time*) e dall’effettivo svolgimento della prestazione nell’anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell’anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
 - una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
 - il processo argomentativo che conduce all’accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall’art. 4 Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE *Gaviero Gaviero*, cause riunite 444/09 e 456/09: *“La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato*



della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);

- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
 - a) innanzitutto, l’indennità in questione “*deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro*”, e non nell’ambito della clausola 6 dell’Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all’agevolare l’accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l’indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “*la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali*” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
 - b) “*la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio*” di cui qui si discute (punto n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
 - c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “*allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo*” [punto n. 42, Ord. in Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “*in una situazione comparabile*” al docente di ruolo a cui la carta è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell’art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la *ratio legis* è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all’aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del Ministero nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;



- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che *“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.*
Essi, infatti, allorché svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) *“i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”*;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <<all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- ciò chiarito, tutti i ricorrenti si trovano all'interno del sistema delle docenze scolastiche in quanto, come confermato all'udienza del 17.10.2024 dall'Amministrazione resistente, risultano ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del Ministero oppure in quanto in ruolo;
- valutata l'infondatezza eccezione di prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente Sartorello per l'anno scolastico 2018/2019, occorre esaminare la questione della non debenza del beneficio per carenza del requisito dell'annualità degli incarichi conferiti alle docenti Pedon e Poggiarella nel corso dell'a.s. 2021/2022;
- orbene, in proposito occorre tenere conto dei principi di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n. 7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;



- ed infatti *“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”* che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi *“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile”* con i docenti di ruolo *“devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”*. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di *“supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”*, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario *“rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”* (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, *ex ante*, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: *“la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi.... salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di*



organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;

- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto all’a.s. 2021/2022, le domande delle docenti Pedon e Poggiarella appaiono fondate, in ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell’identità di Istituto in cui le ricorrenti hanno svolto la loro attività, la prima, per 24 ore settimanali, dal 24.11, mentre la seconda, per 9 ore settimanali, dal 16.10, entrambe fino al 08.06 e, dunque, di fatto, fino al termine delle lezioni. Tale situazione di fatto appare infatti del tutto sovrapponibile a quella che avrebbe potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l’iniziale conferimento di un incarico annuale;
- alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici (non prescritti e per i quali il beneficio non risulti già erogato) oggetto della domanda rispetto ai quali le parti ricorrenti hanno ricevuto incarichi annuali (termine al 31.8) o fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.6) o, comunque, fino al termine delle lezioni. Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale rientrano nell’ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva conclusione delle attività didattiche, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la *ratio* di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell’erogazione del beneficio formativo;
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta dai ricorrenti deve intendersi quale adempimento dell’obbligo stabilito dall’art. 1 co. 121 l. n. 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta ai ricorrenti a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata);
- il Ministero deve quindi essere condannato a costituire in favore di ciascuna parte ricorrente che non ne sia già in possesso, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una *Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015 ed in ogni caso ad accreditarvi le somme spettanti indicate in



dispositivo. Di tali somme i ricorrenti potranno fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015;

- le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- condanna il Ministero a costituire in favore di ciascun ricorrente che non ne sia già in possesso, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, e all'accredito/assegnazione della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, pari a complessivi:
 - a) euro 1.000,00 in favore dei ricorrenti **PEDON ELENA, SBRIZZA GIULIA, SLAVIERO ELISA, SOLDA' MICAELA;**
 - b) euro 1.500,00 in favore dei ricorrenti **POGGIARELLA EVA, VETTORAZZO CHIARA;**
 - c) euro 2.000,00 in favore dei ricorrenti **POSSIA ANNA, RONCONI MARTA, SANTAGOSTINO CARLA, ZANINI LUCA;**
 - d) euro 2.500,00 in favore dei ricorrenti **POLO ANDREA, POZZATO ELENA, TOMASINI MARINA;**
- euro 3.000,00 in favore dei ricorrenti **SARTORELLO ANGELA, SCIBETTA MASSIMO, TOSI ELISABETTA;**
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Vicenza, 17/10/2024.

Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame

